

**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004
PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI CHE ESEGUONO LAVORI
NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

In Reggio Calabria il 26 ottobre 2006

TRA



- L'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria – ANCE Reggio Calabria - rappresentata dall'ing. Salvatore Ziino Colanino - Presidente della Sezione stessa -, dai Vice Presidenti: geom. Andrea Cutrupi, ing. Giuseppe Pavone, dott. Antonio Ramirez, dott. Giovanni Surace assistiti dall'avv. Michele Priolo, direttore dell'Associazione degli Industriali e dal geom. Giuseppe Amedeo, funzionario dell'Associazione degli Industriali.

E

- La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dai signori Francesco Antonio Maviglia, Segretario Generale,
- La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor Antonino Botta Segretario Generale,
- La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor Maurizio Cannata,, Segretario Regionale FILLEA CGIL, Nina Papasidero, Segretario FILLEA Gioia Tauro, Achille Scarfò, Segretario FILLEA Reggio-Locri,

che costituiscono la F.L.C.

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini da valere nella Provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.



Art. 1

Sistema di informazione

ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, ANCE Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l'anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri ANCE Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull'occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.);
- edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Art. 2

Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

ANCE Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al

contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.

La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite ANCE Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

Art. 3

Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro

Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria.

Convergeranno all'interno di detto osservatorio, unitamente ai versamenti ed a quanto altro previsto dal c.c.n.l., gli elenchi mensili anagrafici dei dipendenti interessati alla unità produttiva e le qualifiche dei medesimi, al fine di operare in sinergia con la Scuola Edile, finalizzando questi dati per gli orientamenti e riqualificazione professionale.

E' fatto obbligo alle aziende di produrre, oltre agli elenchi anagrafici, le sedi e le ubicazioni operative delle stesse unità produttive.

Art. 4

Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell'art. 9 del citato C.C.N.L. a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 19 del citato C.C.N.L. 20 maggio 2004, si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U. o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Art. 5

Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali

Con riferimento all'art. 85 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la " Sicurezza " come priorità d'impegno straordinario.

Art. 6

Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale

Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'art. 27 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 7

Formazione professionale

Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni, o disoccupati.

Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

Ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dello 0,75%.

Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale dell'E.S.E.F.S. per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di pertinenza.

Lavoratori extracomunitari

Con riferimento agli artt. 82 e 91 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore, finalizzati alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN, la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.

Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.

Art. 8

Rappresentanti per Territoriale (R.L.S.T.)

Le parti istituiscono l'Istituto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

In sede di prima applicazione le parti convengono che dopo l'approvazione del bilancio dell'Ente Scuola, di competenza dell'anno 2006, si incontreranno per procedere alla regolamentazione di detto Istituto.

A fra fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'Istituto verrà istituito, a far data dal 1° Aprile 2007, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 9 ***Cassa Edile***

a) *trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità di attuazione*

Con riferimento all'art. 18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 la percentuale del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre.

b) *contributo*

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto il contributo alla Cassa Edile di cui all'art. 36 lettera a) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L., è fissato nella misura complessiva del 2,60% di cui:

- 1) A carico delle imprese: 2,20% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga;
- 2) A carico dei lavoratori: 0,40% da versarsi entro 30 giorni dal termine del periodo di paga.

La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lettera a).

Lo 0,40% del contributo alla Cassa Edile di cui alla precedente lettera b) sarà, utilizzato per interventi straordinari forfetari a favore dei lavoratori e delle imprese.

Le modalità ed i criteri di intervento saranno determinati da accordi tra le parti.

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 2,60% di cui al punto b) del presente articolo.

Dichiarazione a verbale

Le parti auspicano un maggior coordinamento con le Casse Edili delle altre province calabresi per eventualmente raccordare ed omogeneizzare le forme di assistenza e d'intervento a favore dei lavoratori.

Art. 10
Ferie

14/10/05 6

In attuazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle festività natalizie.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all'impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori.

Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 11

Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11.6.1997, del 3.7.1997 e del 29.1.2002, e del 23.3.2006 l'Elemento Economico Territoriale è determinato secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n° 67 convertito in Legge 23.5.1997 n° 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore nella provincia di Reggio Calabria nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli addetti del settore e numero di ore complessivamente autorizzate dalla C.I.G.;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di disoccupazione e di mobilità.

Con riferimento agli artt. 38 lett. d) e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 ed all'accordo nazionale 23.3.2006 l'importo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale per operai ed impiegati della provincia di Reggio Calabria è stabilito nella misura del 7% (3% + 4%) rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio.

Pertanto gli importi dell'E.E.T. sono così determinati:

con decorrenza 1° Ottobre 2006

Operai

Operaio di 4° livello	Euro 0,15 orari
“ specializzato	Euro 0,14 orari
“ qualificato	Euro 0,12 orari
“ comune	Euro 0,10 orari
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti	Euro 0,09 orari
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	Euro 0,08 orari

Impiegati

1^ Categoria Super	Euro 35,92 mensili
1^ Categoria	Euro 32,32 mensili
2^ Categoria	Euro 26,94 mensili
Assistente tecnico già in terza categoria	Euro 25,14 mensili
3^ Categoria	Euro 23,34 mensili
4^ Categoria	Euro 21,01 mensili
4^ Categoria - 1° impiego	Euro 17,96 mensili

con decorrenza 1° Settembre 2007

Operai


Operaio di 4° livello	Euro 0,34 orari
“ specializzato	Euro 0,32 orari
“ qualificato	Euro 0,28 orari
“ comune	Euro 0,24 orari
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti	Euro 0,22 orari
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	Euro 0,19 orari

Impiegati

1^ Categoria Super	Euro 83,80 mensili
1^ Categoria	Euro 75,42 mensili
2^ Categoria	Euro 62,85 mensili
Assistente tecnico già in terza categoria	Euro 58,66 mensili
3^ Categoria	Euro 54,47 mensili
4^ Categoria	Euro 49,02 mensili
4^ Categoria - 1° impiego	Euro 41,90 mensili

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'accordo 23.3.2006 gli importi dell'E.E.T. in vigore precedentemente alla data di stipula del presente c.c.i.p. sono stati conglobati nell'ex indennità di settore ed ex premio di produzione rispettivamente di competenza degli operai e degli impiegati dell'edilizia.



Art. 12
Attrezzi ed indumenti di lavoro

a) *attrezzi di lavoro*

In tutti i cantieri edili qualora l'impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 1,00 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall'impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.

b) *indumenti di lavoro*

In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 1,03 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 13
Indennità di trasporto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

L'indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di Euro 1,81 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

L'indennità in parola non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Ferme restando le condizioni di maggior favore sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo.

L'indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

L'indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

IMPIEGATI: *indennità di trasporto*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large scribble on the right and several names on the left and bottom center.]

A tutti gli impiegati compete l'indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 14
Trasferta

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 i limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in due Km. oltre i confini del Comune.

Per il Comune capoluogo, data la sua particolare configurazione, vengono definite tre zone esterne al centro urbano: una a Nord del torrente Scacciotti, l'altra a Sud del torrente Sant'Agata e la terza a monte di San Sperato, Pietrastorta e Vito Superiore. Compete, quindi, la diaria del 10,00% ai lavoratori inviati a prestare temporaneamente la propria opera da una all'altra delle tre zone sopra indicate. Nessuna indennità è dovuta conseguentemente, per gli spostamenti dal centro alle tre zone suddette e viceversa.

Art. 15
Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria

Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.

Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B) del C.C.N.L. 20 maggio 2004 - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie

Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all'esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.

- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità pari al 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 16

Indennità lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

- per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di altezza: Euro 0,30 orari;
- per i lavori eseguiti in località comprese oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,35 orari.

Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Art. 17

Anzianità professionale edile

L'istituto dell'anzianità professionale edile è disciplinato dall'art. 29 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dall'allegato C al C.C.N.L. citato.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è fissato dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella misura del 3,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, per tutte le ore di

lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del citato C.C.N.L..

Art. 18

Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 36 lettera c) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

B) contributo paritetico, nella misura dello 0,60%, a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali (ANCE Reggio Calabria e F.L.C. Reggio Calabria) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. citato.

Art. 19

Mensa - diritto al pasto

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.

L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,00.

La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.

Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 3,60 al giorno con presenza di almeno 5 ore consecutive.

Sull'importo dell'indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

IMPIEGATI: mensa

A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

Art. 20

Diritto allo studio

Con riferimento all'art. 90 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti.

Art. 21

Banca ore – Lavori usuranti

Le parti convengono di istituire una "Commissione" che individui i profili professionali maggiormente esposti a lavorazioni usuranti.

Detta Commissione avrà il compito di individuare le modalità più opportune finalizzate ad alleviare le condizioni degli operai addetti ai lavori usuranti.

Art. 22

Donatori di sangue – Permessi retribuiti

Ai sensi della legge 4.5.1990 n° 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui è effettuata la donazione.

La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Sanità con l'indicazione dell'avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 23

Assemblee retribuite

Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall'art. 104 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all'ANCE da parte della F.L.C..

Art. 24

Carenza Malattia

Negli eventi morbosi di durata non superiore a 7 giorni, la cassa edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennità per carenza malattia".

Tale prestazione pari ad € 30,00 è riconosciuta direttamente dalla cassa edile, sulla base della certificazione medica prodotta (fotocopia certificazione sanitaria inviata ad INPS e datore di lavoro), per un solo episodio di malattia nell'anno.

Il diritto all'indennità per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultano accantonate 1.800 ore nell'anno precedente la data dell'evento e purché il lavoratore, al momento dell'evento risulti iscritto da almeno 12 mesi alla cassa edile di Reggio Calabria.

Le parti si incontreranno entro il 31 luglio 2007 per valutare l'andamento della prestazione sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto della produttività.

Tale prestazione di carattere sperimentale avrà durata di 1 anni; entro il mese di settembre 2007 le parti si incontreranno per valutare l'opportunità o meno di rendere definitiva tale prestazione.

Art 25

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, avrà decorrenza dal 1° ottobre 2006 e la stessa durata del C.C.N.L. 20 maggio 2004.


Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Letto, confermato e sottoscritto


p. La Federazione Nazionale Lavoratori
Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL
- Sindacato Provinciale -




p. L'Associazione degli Industriali della
Provincia di Reggio Calabria
- ANCE Reggio Calabria -




p. La Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini - FILCA-CISL
- Sindacato Provinciale



p. La Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell'Edilizia, Industrie
Affini ed Estrattive- FILLEA-CGIL
- Sindacato Provinciale



Maria Teresa
Mina Papardis



Allegato A

RACCOMANDATA A.R.

Alla Cassa Edile di

Ai Dirigenti della Rappresentanza
Sindacale Aziendale

e

All'Associazione degli Industriali
- ANCE Reggio Calabria -
Reggio Calabria

e p. c.:

All'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS)
Sede di

All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Sede di

OGGETTO: C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) agli effetti della "disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'impresa (2)
.....

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si invia in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

_____ timbro e firma

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice



Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta impresa (1) dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data, ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) dei lavori di nel cantiere di che per contratto dovranno essere ultimati il

La sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il C.C.N.I. 20 maggio 2004 per i dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

Si impegna, altresì, al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento.

La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

_____, addì _____

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

